



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 4 gennaio 2001
Rif. P/CR.c/44

CIRCOLARE N° 138

OGGETTO: Adeguamento delle definizioni delle prestazioni parziali di cui all'art. 26 ed alla tab. IV del "Tariffario Professionale dei Geologi" (D.M. 18 novembre 1971) ai diversi livelli di progettazione come definiti dalla legge 109/1994 e seguenti

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI,

stante la necessità di correlare le tre fasi progettuali previste dalla L. 109/94 e successive modificazioni con le prestazioni parziali previste dal Tariffario professionale dei geologi, di cui al D.M. 18.11.1971 e successive modificazioni;

PREMESSO che:

- la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici", e successive modificazioni, all'art. 16 suddivide la progettazione "secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva";
- il Regolamento di attuazione della suddetta Legge, di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, include:
 - tra i documenti componenti il *progetto preliminare*, le indagini geologiche e idrogeologiche preliminari (art. 18, punto 1, d);
 - tra i documenti componenti il *progetto definitivo* (art. 25, punto 2, b), "le relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica" (i cui contenuti sono definiti nel successivo art. 27);
 - tra i documenti componenti il *progetto esecutivo* (art. 35), "le relazioni specialistiche", costituite tra l'altro dalla relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica, "che illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate" (art. 37) e che rientrano tra gli elaborati grafici esecutivi in quanto "risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva" (art. 38, punto 1, b);

- il vigente Tariffario professionale dei geologi di cui al D.M. 18.11.1971, per la parte relativa alle prestazioni parziali individuate nella Tabella IV dell'art. 23 e nell'art. 26, deve trovare corrispondenza con i previsti tre livelli di progettazione;

APPROVA


nella seduta del 6 dicembre 2000 la seguente delibera n° 184/2000:

Richiamando i diversi livelli di progettazione, come definiti dalla legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni nonché dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554, e le diverse fasi delle prestazioni professionali del geologo, come previste dal D.M. 18.11.1971, art. 23 tab. IV e art. 26, si deve intendere, fermi restando i contenuti delle prestazioni relative alle fasi b), d), e) dei predetti articoli, che:

- la prestazione parziale a) corrisponde allo studio per la compilazione della relazione geologica relativa al progetto *preliminare* e comprende anche la compilazione del preventivo sommario dei lavori a scopo geognostico;
- la prestazione parziale c) corrisponde allo studio per la compilazione della relazione geologica relativa al progetto *definitivo ed esecutivo* e comprende:
 - la prospezione e l'assistenza alle prove ed analisi in sito ed in laboratorio e l'accertamento della regolare esecuzione;
 - la elaborazione dei dati derivanti da prospezioni, analisi e prove, l'esame del progetto *definitivo ed esecutivo* e la programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi a problemi di natura geologica;
 - la stesura della relazione geologica *definitiva ed esecutiva*, con disegni e schizzi in numero e scala sufficiente per identificarne le parti.

Rimane fermo che all'aliquota c) relativa allo studio geologico del progetto *definitivo ed esecutivo* va sempre sommata l'aliquota a) relativa al progetto *preliminare* ed al preventivo sommario steso dallo stesso professionista.

Qualora le due fasi della prestazione parziale c) (studi geologici relativi al progetto *definitivo* e studi geologici relativi al progetto *esecutivo*) siano affidate separatamente a due geologi distinti, a ciascuno di essi spetterà il compenso corrispondente all'aliquota parziale c), riferita alla relativa classe di lavoro.



IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola